

Edizione di giovedì 13 Gennaio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 10 gennaio
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Bonus verde prorogato fino al 2024
di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sospensione ammortamenti: la deduzione 2021 non è vincolata alla scelta precedente
di Fabio Garrini

CONTROLLO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl: proroga e disciplina
di Emanuel Monzeglio

ACCERTAMENTO

Accertamento sintetico e prova contraria concessa al contribuente
di Euroconference Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

MBO e OKR: modelli per la gestione del team nelle aggregazioni tra studi professionali
di Riccardo Conti di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Gestire struttura, pianificazione e controllo in una startup

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 10 gennaio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **65esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle nuove modalità di trasmissione dell’**esterometro**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** è stato analizzato lo **scenario futuro del Piano transizione 4.0**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il caso della nota di variazione emessa al termine della **procedura concorsuale avviata prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. BONUS FACCiate PER I LAVORI ANCORA NON INIZIATI

2. NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE PER L’ESTEROMETRO

1. CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI E SUCCESSIVA SCELTA DEL LEASING

10

Credito d'imposta per manifesti pubblicitari: pagamento nel 2022

Si può beneficiare del credito d'imposta se il canone è stato versato nel 2022?

D.P.

L'articolo 67-bis D.L. 73/2012 (il c.d. "Decreto Sostegni-bis") ha introdotto, come noto, un credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Più precisamente, il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021. Tuttavia, considerato che l'obiettivo del Decreto è quello di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, la circolare 1/E/2022 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che si ritiene ammissibile al credito d'imposta anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della prevista comunicazione.

In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l'importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

9

Edificio di unico proprietario e prevalenza della natura residenziale

Ho un cliente con la casistica della risposta n. 5 e ho impostato la pratica superbonus, con il consenso del termotecnico: che fare?

D.G.

In forza di un consolidato orientamento deve ritenersi che gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali possano beneficiare del superbonus anche se l'edificio non è a prevalente destinazione abitativa.

Sul punto è infatti intervenuta la circolare 24/E/2020, chiarendo quanto segue: *“qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”*.

Fermo restando quanto appena esposto, però, con la risposta all'istanza di interpello n. 5/2021 l'Agenzia delle entrate ha negato del tutto la possibilità di beneficiare del superbonus nel caso in cui l'intero edificio dell'unico proprietario non possa ritenersi a prevalente destinazione abitativa (*"Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante la possibilità per l'Istante di beneficiare del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell'edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità, come rappresentato dallo stesso Istante, secondo i criteri sopra precisati, non può fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio"*).

Purtroppo la posizione dell'Agenzia delle entrate non è convincente e crea una discriminazione non giustificata tra gli edifici in condominio e gli edifici di un unico proprietario; introduce altresì un trattamento "disallineamento" tra la disciplina del superbonus e la disciplina in materia di bonus ristrutturazione al 50%.

Prudenzialmente si potrebbe valutare con il contribuente l'opportunità di applicare l'ecobonus e il sismabonus non "potenziati".

8

Esterometro: come cambia dal prossimo 1° luglio?

Quindi, anche dal 1° luglio 2022 sarà comunque possibile emettere l'autofattura cartacea?

B.D.C.

Sì, sarà comunque ancora possibile l'integrazione analogica della fattura ricevuta, così come sarà possibile emettere l'autofattura in formato analogico; successivamente, entro i termini previsti, i dati potranno essere trasmessi tramite il Sistema di interscambio.

In effetti il frequente richiamo all'abolizione dell'esterometro induce molti colleghi a ritenere questo adempimento del tutto superato e sostituito dall'indiscriminata emissione, in tutti i casi, della fattura elettronica.

Questo non può essere ritenuto corretto, trattandosi comunque di due adempimenti distinti.

Pertanto, sarà ancora possibile emettere l'autofattura "cartacea" dopo il 1° luglio 2022, essendo però necessario inviare i dati tramite apposito documento elettronico da trasmettere al Sistema di Interscambio.

7

Nuovo esterometro: ambito di applicazione

Quindi, se non ho capito male, per le fatture estere (non Intra) ricevute fino al 30.06, esterometro “collettivo” come sempre, mentre dal 1.07, “autofattura elettronica”, giusto? Anche l’integrazione per le fatture di acquisto Intra diviene elettronica??

S.A.B.T.

Per il primo semestre 2022 restano immutate le già note modalità di trasmissione dell’esterometro, ferma restando comunque la possibilità, per i contribuenti, di emettere fattura elettronica per le operazioni attive, autofattura per gli acquisti di beni e servizi extra-Ue o integrazione elettronica delle fatture ricevute intra-Ue.

I termini previsti sono i seguenti:

- 02.05.2022 – termine entro il quale deve essere trasmesso l’esterometro relativo al primo trimestre 2022 (in quanto il 30.04 cade di sabato),
- 22.08.2022 – termine entro il quale deve essere trasmesso l’esterometro relativo al secondo trimestre 2022, in quanto il 31.07 cade di domenica, e, successivamente, trova applicazione la sospensione estiva.

Dal 1° luglio 2022, invece, scatteranno le nuove modalità di trasmissione (che non saranno limitate alle fatture non Intra, ma si estenderanno a tutti i casi in cui è obbligatorio l’invio).

6

Bonus facciate: termine per la cessione del credito

Lavori e bonifici nel 2021 e cessione credito d’imposta nel 2022: si cede il 100% del credito d’imposta o meno 1 rata del bonus per 2021?

B.S.A.

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Entro il 16 marzo 2022 è quindi ancora possibile cedere l’intera detrazione corrispondente alle

spese sostenute nell'anno 2021 (senza sottrarre, quindi, una rata).

5

Credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 prenotati al 31/12/2022

Investimento in bene materiale 4.0 prenotato nel 2022 ed effettuato nel 2023, entro il 30/06: si applicano le nuove aliquote introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (20%-10%-5%)?

S.G.

La Legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 44, L. 234/2021, disponendo la proroga con rimodulazioni del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, non ha modificato il comma 1057 dell'articolo 1, L. 178/2020.

Resta dunque fermo il regime previsto per il 2022 per gli investimenti effettuati:

- fino al 31.12.2022

ovvero

- entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In tali casi il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

#4

Piano di riparto e termine emissione nota di credito

Relativamente a un fallimento per il quale il piano di riparto della procedura concorsuale è divenuto definitivo il 20/04/2021, volendo emettere una nota di credito per sola Iva tra il 1 gennaio e il 30/04/2022, è corretto annotarla in un sezionale del registro IVA vendite dell'anno

2022, dedicato ai movimenti IVA da computare nell'anno precedente e indicare l'ammontare dell'IVA detratta nel rigo del Quadro VE, dedicato alle "variazioni e arrotondamenti d'imposta"?

D.B.

In merito alle note di credito emesse ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 in seguito all'infruttuosità di un fallimento (ante 26.05.2021), la circolare 1/E/2018 afferma che *"la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione"*.

Nel caso rappresentato il piano di riparto della procedura concorsuale è divenuto definitivo (circolare 77/E/2000) il 20.04.2021, e pertanto ante 26.05.2021, ragion per cui la nota di variazione in diminuzione di mera imposta potrà essere emessa, al più tardi, entro il termine di trasmissione della dichiarazione Iva 2022 (circolare 1/E/2018).

La nota di credito dovrà essere annotata in un apposito sezionale (o, in alternativa, si dovrà utilizzare un apposito codice di registrazione dedicato a questo documento fiscale), per escluderla dalle liquidazioni periodiche del 2022 e farla confluire nella dichiarazione Iva 2022, riferita all'anno 2021.

Il recupero dell'imposta in dichiarazione Iva 2022 potrà essere effettuato indicando il credito Iva nel quadro VE al rigo dedicato alle "variazioni e arrotondamenti d'imposta".

3

Bonus facciate per i lavori ancora non iniziati

Bonus facciata 90%, già pagato 10% nel 2021, l'impresa non ha ancora iniziato i lavori. Come comportarsi?

A.G.

A seguito dei chiarimenti offerti nell'ambito dell'interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17.11.2021 possono ritenersi ammesse al beneficio del bonus facciate nella misura del 90% le spese comprovate da fatture emesse entro il 31.12.2021 con pagamento della parte non detraibile entro lo stesso termine. Ciò anche se i lavori non sono stati effettuati entro l'anno.

Il rilascio dell'asseverazione del tecnico abilitato, volta ad attestare la congruità delle spese, risulta però possibile soltanto dopo l'inizio dei lavori; pertanto, entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura, sarà necessario aver almeno iniziato i lavori.

2

Nuove modalità di trasmissione per l'esterometro

Esterometro: ma se scelgo la modalità di emissione autofattura cartacea l'invio dei dati all'AdE avviene comunque mediante i documenti TD17/18/19??

B.M.

Si ritiene ancora possibile l'emissione dell'autofattura cartacea, e questa scelta incide esclusivamente sui termini per la trasmissione, che assumeranno rilievo a partire dal prossimo 1° luglio.

Infatti,

- se il contribuente intende emettere direttamente l'autofattura elettronica, dovrà trasmetterla entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (da individuare secondo i criteri prima individuati), senza dover ulteriormente trasmettere alcun dato, tramite lo Sdi per l'invio dell'esterometro,
- se il contribuente intende emettere l'autofattura in formato analogico, dovrà inviare i dati delle operazioni transfrontaliere entro il 15esimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione.

Ciò premesso, in tutti i casi la nuova comunicazione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio, con lo stesso formato previsto per le fatture elettroniche.

I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere quindi comunicati trasmettendo un file xml tramite il Sistema di interscambio, con indicazione, nel campo "TipoDocumento" dei codici TD17, TD18 o TD19 (a seconda dei casi).

1

Credito d'imposta beni strumentali e successiva scelta del *leasing*

Sottoscrizione contratto con fornitore per acquisto macchinario 4.0 effettuato entro il 31/12/2021 con pagamento del 20%. L'operazione verrà però effettuata con operazione di leasing il cui contratto verrà sottoscritto a aprile 2022. Quale cred.impos?

P.M.

Con la risoluzione 132/E/2017 è stato affrontato il caso di un investitore che, dopo aver versato l'acconto previsto e aver effettuato l'ordine, ha ritenuto più consona al proprio investimento l'acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell'acquisto del bene da parte di una società di leasing.

In questo caso, come chiarisce l'Agenzia delle entrate, l'investitore potrebbe alternativamente:

1. compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo;
2. ottenere la restituzione dell'acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.

Nel primo caso l'investitore può fruire della maggiorazione, in quanto, entro il 31 dicembre, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20 per cento.

Anche nel secondo caso risulta possibile beneficiare dell'agevolazione, a condizione, però, che in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Bonus verde prorogato fino al 2024

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



La Legge di bilancio 2022 ha esteso il **“bonus verde”** in scadenza il 31 dicembre 2021, **fino al 2024**. L’agevolazione fiscale relativa alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo consiste nella **detrazione dall’Irpef lorda del 36 per cento della spesa sostenuta**, nel **limite di 5.000 euro annui** (entro la somma massima detraibile di 1.800 euro).

Si tratta del recupero delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, relative alla:

- a) **“sistemazione a verde” di aree scoperte private** di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un **intervento relativo all’intero giardino o area interessata**, consistente nella sistemazione a verde *ex novo* o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione **non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica** dei giardini preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e per i **lavori in economia**.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a **fornitori diversi** per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia **complessivo** e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad **un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali**.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di **progettazione e manutenzione connesse** all'esecuzione degli interventi in questione.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per **interventi effettuati sulle parti comuni esterne** degli edifici condominiali di cui agli [articoli 1117](#) e [1117 bis cod. civ.](#), fino ad un importo massimo complessivo di **5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo**. In tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino** nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali costanti e di pari importo**, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. **La detraibilità della spesa è consentita a condizione** che:

- le spese siano documentate ed effettuate con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito. Nel documento di spesa deve essere indicato il **codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione**; inoltre, la descrizione dell'intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili ([circolare 7/E/2021](#));
- le spese siano **sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti** che possiedono o detengono, sulla **base di un titolo idoneo**, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Per gli **aspetti applicativi** la disposizione rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'[articolo 16-bis, commi 5, 6 e 8, Tuir](#).

L'**attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato** è disciplinata dall'[articolo 12 L. 154/2016](#). È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi **titoli abilitativi**.

Si evidenzia infine che il bonus verde **non usufruisce della possibilità di esercitare l'opzione** per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#).

Tale disposizione permette, fino al 2024, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi di optare, **alternativamente**:

1. per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

2. per la **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il campo applicativo è però circoscritto tassativamente ai casi elencati all'[articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020](#):

a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;

b) **efficienza energetica** di cui all'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);

c) adozione di **misure antisismiche** di cui all'[articolo 16](#), commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);

d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019](#);

e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1, lettera h) Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);

f) installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'[articolo 16-ter D.L. 63/2013](#) e di cui al comma 8 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);

f-bis) superamento ed **eliminazione di barriere architettoniche** di cui all'**articolo 119-ter D.L. 34/2020**, come da ultimo inserito dalla Legge di bilancio 2022.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sospensione ammortamenti: la deduzione 2021 non è vincolata alla scelta precedente

di **Fabio Garrini**



Il [comma 711](#) della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha **prorogato di un ulteriore anno** la possibilità per le imprese di sospendere lo stanziamento a bilancio delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni (materiali ed immateriali), solo con riferimento ai soggetti che **hanno azzerato le quote di ammortamento dell'esercizio 2020** (scelta che lascia più di qualche perplessità).

A fronte di tale sospensione, la norma permette comunque di **dedurre in via extracontabile** le quote di ammortamento non imputate al conto economico, soluzione che comunque rimane una **facoltà**; pertanto, qualora nel 2020 si sia proceduto in un senso, nulla vieta che per il 2021 l'impresa possa anche scegliere una diversa soluzione.

La deduzione extracontabile

L'[articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020](#) ha consentito, in relazione all'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (quindi trattasi del bilancio 2020 per le imprese con esercizio solare), di **non effettuare** fino al 100 per cento **l'ammortamento annuo** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito all'articolo 2426, comma 1, numero 2), cod. civ.. Tale quota viene rinviata all'esercizio successivo, con la conseguenza che il piano di ammortamento viene **allungato di un anno**.

Conseguentemente, il successivo [comma 7-ter](#) ha imposto di **vincolare il corrispondente importo ad una riserva indisponibile**. Tale riserva deve essere costituita prima di tutto con l'**utile d'esercizio** maturato e, in caso di incapienza di questo, il vincolo deve avvenire per il tramite di una **riserva** (di utili ovvero di capitale); nel caso di incapienza di poste del netto il vincolo opera sugli **utili** che verranno conseguiti nei successivi esercizi.

Malgrado la quota di ammortamento non fosse stata stanziata a conto economico, in deroga al principio di previa imputazione di cui all'articolo 109, comma 4, Tuir, il [comma 7-quinquies](#) ha offerto comunque la possibilità di computarne la **deduzione in via extra contabile**, ossia tramite una **variazione diminutiva da far valere in sede dichiarativa**, valevole tanto ai fini dell'imposta sul reddito, quanto ai fini Irap.

Va detto che tale opportunità si è da subito prospettata indigesta per gli operatori che, decidendo di beneficiarne, si sarebbero trovati a gestire le complicazioni operative di un **disallineamento** tra valori civili e valori fiscali, in relazione ai cespiti per i quali gli ammortamenti venivano sospesi.

Peraltro, nella maggior parte dei casi, tale opzione non si dimostrava particolarmente utile, posto che le imprese che hanno scelto di sospendere o ridurre l'ammortamento spesso non presentavano risultati particolarmente elevati, quindi **non vi erano redditi imponibili da abbattere**: il descritto disallineamento si traduceva quindi in una **complicazione che non era giustificata da particolari benefici**.

Anzi, tale deduzione extracontabile poteva addirittura trasformarsi in un **danno**: se infatti la perdita Ires risulta **riportabile in deduzione nei successivi periodi d'imposta** (seppure con le limitazioni previste dall'articolo 84 Tuir), **tale possibilità non è prevista per l'Irap**. Con la conseguenza che tali importi deducibili si sarebbero persi, **riducendo il beneficio** teorico connesso a tale disposizione.

Il tema della deduzione extracontabile è stato oggetto di diffuso dubbio applicativo, posto che **l'Agenzia**, in una risposta fornita negli incontri con la stampa specializzata nel gennaio 2021, **sembrava propendere per l'obbligatorietà** di tale comportamento, pena la perdita del diritto di dedurre in futuro la corrispondente quota di ammortamento rinviato.

Fortunatamente la questione è stata risolta in maniera favorevole con la [risposta ad interpello n. 607 del 17.09.2021](#), attraverso la quale l'Amministrazione Finanziaria si è espressa chiaramente propendendo per la **libertà di scelta** del contribuente circa l'esercizio del diritto alla deduzione extracontabile.

Recentemente il [comma 711](#) ha sostituito l'ultimo periodo del richiamato [comma 7-bis](#) dell'**articolo 60 D.L. 104/2020**, che dispone quanto segue: *"In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*.

Tale previsione va interpretata nel senso che potranno sospendere gli ammortamenti relativi all'esercizio successivo quello in corso al 15 agosto 2020 (ossia il 2021 per chi ha esercizio coincidente con l'anno solare) **solo le imprese che avevano provveduto ad azzerare gli ammortamenti 2020**.

Nessun intervento è stato effettuato in relazione al [comma 7-quinquies](#), con la conseguenza che la deduzione extracontabile è esercitabile anche nel 2021, qualora il contribuente dovesse decidere di **sospendere l'imputazione a conto economico degli ammortamenti**; tale deduzione, per quanto detto in precedenza, deve considerarsi una **facoltà** per il contribuente.

Sul punto si deve considerare che, trattandosi di una deduzione facoltativa, il comportamento che il contribuente ha scelto in relazione al 2020 **non dovrebbe provocare alcun vincolo** sul comportamento da tenere per il **2021**, proprio perché si tratta esclusivamente di una opportunità che sta all'impresa valutare.

In altre parole, le imprese che, **avendo sospeso la quota di ammortamento 2020**, pur **deducendola** in via cautelativa rendendosi acquiescenti alla prima interpretazione ministeriale, ora procederanno a sospendere la quota 2021, **potranno evitare la corrispondente deduzione extracontabile**.

CONTROLLO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl: proroga e disciplina

di **Emanuel Monzeglio**



In seguito all'entrata in vigore del **D.Lgs. 14/2019** e del successivo **D.L. 32/2019** è stato **modificato l'[articolo 2477 cod. civ.](#)**, stabilendo nuovi criteri per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all'[articolo 2477, comma 2, lettera c\), cod. civ.](#), ragion per cui la **nomina scatta** al momento del **superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri**:

- **totale dell'attivo di bilancio: euro 4.000.000;**
- **totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20.**

Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla **lettera c)**, fa **cessare l'obbligo di nomina** qualora la società per **tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno** dei sopra citati **limiti**.

Il tema della nomina dell'organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un **susseguirsi di proroghe "sbagliate" e "dannose"** (citando il comunicato stampa dell'ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la **scadenza** per la nomina dell'organo di controllo **al 16 dicembre 2019** prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato **prorogato** per la prima volta **dalla L. 77/2020** – di conversione del D.L. 34/2020 – in particolare **l'[articolo 51-bis](#) che ha posticipato la nomina obbligatoria all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.**

L'entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé **numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini** vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il **MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020**, ha ritenuto possibile per le società – ove ritenuto opportuno – **procedere con l'interruzione anticipata dell'incarico secondo il disposto del D.M. 261/2012**, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il **MEF in risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-01842** ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo *“un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo”*, non sembra *“possa interpretarsi come idonea a far venire meno l'obbligo medio tempore”*.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale**, con il documento di ricerca pubblicato il 15.10.2020. Infatti, a loro avviso, *“non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all'articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo della revisione”*, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il *“differimento della data di scadenza”*. In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato D.M. 261/2012.

In ultimo, **Assirevi** con il suo **documento di ricerca 234R** – aggiornato nell'aprile 2021 – sulla base delle interpretazioni sopra descritte, **ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell'incarico conferito all'organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente**. L'interruzione anticipata dell'incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l'organo di controllo.

L'ulteriore proroga è stata introdotta dal D.L. 118/2021 che prevede – [all'articolo 1-bis](#) – lo slittamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo **all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022**.

L'ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore **dubbio interpretativo per tutte quelle Srl** che, avendo diligentemente nominato l'organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, **si trovano – nell'assemblea di approvazione del bilancio 2021 – nella naturale scadenza triennale del revisore legale o del sindaco unico**.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se **anche tali società possano godere della proroga** introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere – almeno per l'esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato “sgomberato” dall'intervento della **Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca** pubblicato lo scorso 4 novembre.

È stato ribadito che la proroga ha **toccato unicamente l'[articolo 379](#) del Codice della crisi e in nessun modo l'[articolo 2477 cod. civ.](#)**

A tal proposito, il menzionato [articolo 379 Codice della crisi](#), trova applicazione solamente “***ai fini della prima nomina dell'organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019***”.

In conclusione, è possibile affermare che le società che **hanno effettuato la nomina** dell'organo di controllo o del revisore legale “***soggiacciono***” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall'[articolo 2477 cod. civ.](#) qualora si tratti di Srl o di società cooperative.

ACCERTAMENTO

Accertamento sintetico e prova contraria concessa al contribuente

di Euroconference Centro Studi Tributari



Con l'**ordinanza n. 692** depositata ieri, **12 gennaio**, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sulla **prova contraria concessa al contribuente** in caso di **accertamento sintetico**.

Il caso riguarda un **contribuente** raggiunto da **avvisi di accertamenti** emessi a seguito di **accertamento sintetico** operato sulla base di alcuni **indici di capacità contributiva** individuati nel possesso di **autoveicoli**, **residenze** principale e secondarie e **spese gestionali**.

Il contribuente proponeva **ricorso** evidenziando che l'alto tenore di vita rilevato dal Fisco era derivante dall'**accumulo di ricchezza** conseguito negli anni precedenti e dalla **posizione reddituale dell'intero nucleo familiare**, costituito non solo dal **contribuente**, ma anche dalla **moglie** e **tre figli**, uno dei quali **lavoratore dipendente** e l'altro percettore di una **indennità di accompagnamento** a causa della sua grave disabilità.

La suddetta **disabilità** aveva inoltre consentito al contribuente di accedere ad importanti **agevolazioni** per l'acquisto delle **autovetture**.

La **Corte di Cassazione** ha **accolto** le doglianze del contribuente.

La **CTR**, infatti, pur dinanzi alle **prove contrarie offerte dal contribuente** a fronte del ricevuto **accertamento sintetico** e alla **documentazione** prodotta, si è limitata a un **generico richiamo alle verifiche operate dall'ufficio**, senza alcun accenno alle **situazioni prospettate dal ricorrente**.

Invero, a seguito di un accertamento sintetico il contribuente può **offrire la prova contraria**, la quale deve vertere sulla **dimostrazione** che il maggior reddito determinato è costituito in tutto o in parte da **redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**, attraverso la produzione di idonea documentazione attestante l'**entità** e la **durata** del possesso.

Il **generico richiamo alle verifiche dell'Ufficio** da parte della CTR, invece, ha impedito di

comprendere il **percorso logico-argomentativo che ha condotto alla decisione.**

Il ricorso del contribuente è stato pertanto **accolto.**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

MBO e OKR: modelli per la gestione del team nelle aggregazioni tra studi professionali

di **Riccardo Conti di MpO & Partners**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Lo scenario in atto nel mondo professionale, caratterizzato dall'incremento in numero e tipologia di concorrenti, da una domanda di mercato sempre più esigente e da continui mutamenti normativi, spinge sempre più professionisti ad aggregarsi per meglio competervi.

Le operazioni di aggregazione tra studi professionali hanno dato il via ad un vero e proprio **processo di “imprenditorializzazione” delle attività professionali**: le logiche del lavoro tipicamente adottate nel mondo aziendale, tra le quali la standardizzazione ed ottimizzazione dei processi organizzativi, la realizzazione di brand strutturati, il controllo di gestione, il marketing e la comunicazione, ora trovano applicazione anche in ambito professionale. In altre parole, il professionista deve abituarsi all'idea che il proprio studio in una certa maniera è assimilabile ad un'azienda, e come tale va gestito.

In questo ambito, una tematica che assume significativa importanza è rappresentata dalla **gestione e dall'organizzazione della forza lavoro all'interno degli studi** in considerazione della **crescita dimensionale indotta dalle operazioni di aggregazione tra studi professionali**. Ciò costringe i “manager” a studiare e successivamente mettere in atto modelli di gestione e controllo del team di lavoro più simili a quelli aziendali. La finalità di questo articolo è quella di descrivere i principali **modelli gestionali/organizzativi e gli elementi** che consentano ai titolari degli studi professionali di fronteggiare questa sfida nel modo migliore possibile.

Ai fini di una gestione ottimale di un team di lavoro assume prioritaria importanza la **definizione degli obiettivi**. In materia di risorse umane, la pianificazione degli obiettivi può avvenire seguendo diversi approcci, tra cui il **Management by Objectives (MBO)** e l'**Objectives and Key Results (OKR)**.

MBO, in italiano “gestione per obiettivi”, rappresenta un sistema di valutazione del personale che si basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati e non sulle competenze

esprese. L'attuazione di questa tecnica si articola in cinque fasi: determinazione/revisione degli obiettivi organizzativi per l'intera azienda a lungo termine, traduzione di questi obiettivi ai dipendenti, stimolazione alla partecipazione degli impiegati nella definizione degli obiettivi individuali, monitoraggio dei progressi dei dipendenti, valutazione e premiazione sulla base dei risultati raggiunti dai dipendenti. Questo strumento consente di impiegare un insieme di standard quantificabili o oggettivi rispetto ai quali misurare le prestazioni effettive di un'azienda e dei suoi dipendenti ed è finalizzato all'individuazione delle aree problematiche ed al miglioramento dell'efficienza.

L'approccio OKR, in italiano "obiettivi e risultati chiave", consiste in un framework organizzativo impostato su tre concetti: obiettivi, risultati chiave e iniziative. Gli obiettivi, oltre che alla descrizione di un dato traguardo da raggiungere, stabiliscono un percorso chiaro da intraprendere e forniscono una motivazione per il suo raggiungimento. I risultati chiave sono degli indicatori di performance, spesso rappresentati da numeri, che traducono l'obiettivo che ha natura qualitativa e quantificano il gap che intercorre tra il progresso fatto dal dipendente e l'obiettivo prefissato. Le iniziative delineano i compiti che ogni risorsa deve adempiere per raggiungere l'obiettivo. Detto in altri termini, l'obiettivo rappresenta la destinazione da raggiungere, il risultato chiave è la distanza da percorrere per arrivarci e l'iniziativa rappresenta il mezzo di trasporto col quale raggiungerla.

Per meglio comprendere quale dei due modelli gestionali aziendali sopra presentati si adatta meglio nel caso di un'aggregazione tra professionisti, occorre analizzare gli effetti che questa genera sull'organico post operazione.

Continua a leggere qui:
<https://mpopartners.com/articoli/mbo-okr-modelligestione-team-aggregazioni-studi-professionali/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Gestire struttura, pianificazione e controllo in una startup

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Per dare concretezza al proprio piano strategico, il neo-imprenditore si dovrà innanzitutto impegnare alla costruzione di una struttura organizzativa.

Il modello organizzativo delle *startup* sostituisce al tradizionale modello gerarchico definito da Fabio Lisca “**il paradigma della predizione e del controllo**” un nuovo modello organizzativo, quello **dell'autonomia condivisa**.

Dunque, a strutture organizzative dove le decisioni vengono prese da un ente decisore di vertice che assegna obiettivi e deleghe al *middle management*, che a suo volta impartisce ordini agli esecutori, le *startup* preferiscono ambienti in cui le decisioni vengono prese vicino al problema, dove flessibilità ed adattamento dialogano con contesti e mercati complessi perché in costante, continua evoluzione.

Le strutture organizzative dell'autonomia condivisa sono adatte alle *startup*, aziende fresche, dotate di una genetica aperta al cambiamento e caratterizzata da flessibilità e adattabilità.

Cosa non dovrà però mancare alle strutture organizzative con autonomia condivisa? La cultura. Fondamentale, ma non sempre facile, convertire le persone alla collaborazione.

L'esempio dei *leader*, che dovranno impegnarsi per primi al rispetto delle regole e del processo decisionale adottato e a lavorare in trasparenza, è fondamentale per far crescere le persone e “convertirle” alla collaborazione.

Per costruire una struttura organizzativa efficiente ed efficace saranno utili le seguenti considerazioni, propedeutiche alla costruzione dell'organigramma:

- Quali sono le funzioni operative che compongono l'organigramma.
- Quali sono le competenze tecniche e trasversali che tali funzioni dovranno avere.
- Servono specifiche conoscenze, esperienze, abilità? Se sì, quali.
- Quali sono le attività da svolgere e quali le interazioni tra i ruoli.
- Definire flussi e modalità di collaborazione.
- Fare attenzione ai carichi di lavoro.
- Meglio responsabilizzare anziché controllare.

Altro tema importante, la **pianificazione**. Grazie ad essa si definiscono gli scenari di riferimento e si programma un piano di azione da attuare nel tempo.

I contesti VUCA (Vulnerabili, Incerti, Complessi e Ambigui) nei quali le aziende si trovano ad operare rendono davvero difficile creare scenari attendibili. Eventi imprevedibili sono oramai all'ordine del giorno, ma ciò non deve esimere qualsiasi imprenditore dalla definizione di una strategia.

Immaginare la propria azienda muoversi all'interno di un possibile futuro aiuta a prendere decisioni e a scegliere una via.

Quindi, è fondamentale fare un'**analisi di ciò che accade nel proprio mercato di riferimento, immaginare un futuro possibile e pianificare un presente fatto di scelte e azioni concrete.**

La pianificazione si compone di:

1. stesura obiettivi da perseguire entro uno specifico periodo temporale;
2. definizione della strategia principale e di strategie alternative da attivare se la principale non dovesse funzionare;
3. assegnazione delle risorse necessarie per perseguire gli obiettivi.

La pianificazione a breve permette di definire tutto nel dettaglio. Più si allunga il termine temporale della pianificazione, più gli obiettivi saranno potenzialmente modificabili nel tempo.

Con il controllo di gestione, l'impresa implementa metodi per verificare con sistematicità e costanza:

- azioni intraprese e risultati ottenuti;
- coerenza dei risultati con i piani e gli obiettivi;
- azioni correttive di riallineamento alla strategia;
- segnali più o meno deboli per un cambio di rotta strategico.

È misurando con costanza le prestazioni dell'azienda che si riuscirà a cogliere i punti di forza e le aree da migliorare della *startup*. Si otterranno spunti per cambiare la strategia e ritardare gli obiettivi.

Sono strumenti del controllo di gestione:

- il **bilancio aziendale**;
- il **bilancio riclassificato** e i suoi **indici**;
- il ***budget***;
- il ***cash flow***.

Un cruscotto di monitoraggio semplice ed efficace è lo strumento di controllo che permette ad ogni *startup* di tenere monitorati gli indicatori significativi per quella specifica attività (o per quella specifica fase aziendale) e di guidarne in modo sereno la crescita.

